



Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano

D.L. 127/2026 / A.C. 3043

Dossier n° 300 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
3 agosto 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3043
D.L.	127/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	23 luglio 2026
presentazione:	23 luglio 2026
assegnazione:	23 luglio 2026
Commissione competente :	II Giustizia
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge in esame A.C. 3043, recante la conversione in legge del **decreto-legge n. 127 del 2026**, il quale prevede **misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano**, è stato assegnato alla II Commissione il 23 luglio 2026, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente lo scorso 29 luglio.

Il decreto-legge si compone di **3 articoli**.

L'**articolo 1** dispone misure processuali urgenti per l'**inagibilità della sede giudiziaria di Bolzano** a seguito dell'evento verificatosi in data **16 luglio 2026**.

In particolare, il **comma 1** dispone il **rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali** fissate dinanzi al tribunale di Bolzano **tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026**, ad eccezione delle udienze regolarmente tenutesi prima del 24 luglio 2026 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Il **comma 2** prevede la **sospensione, per il medesimo periodo, anche dei termini processuali**, con esclusione di taluni procedimenti **connotati da urgenza o indifferibilità (comma 3)**. Il **comma 4 esclude** dalla sospensione dei **termini delle indagini preliminari** i procedimenti per delitti di **criminalità organizzata e terrorismo**. Il **comma 5** dispone che, nei procedimenti penali le cui udienze fissate nel periodo 16 luglio-30 settembre 2026 sono state sospese, resta **sospeso**, per il medesimo periodo, anche il **corso della prescrizione**, nonché i **termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure coercitive e interdittive** diverse dalla custodia cautelare. Il **comma 6** prevede che, ai fini del computo della ragionevole durata del processo, non si conteggi il periodo tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026 (per i procedimenti rinviati), né il periodo 16 luglio-30 settembre 2026 (per i procedimenti con termini sospesi). Infine, il **comma 7** stabilisce che le disposizioni in esame **si applicano in deroga alla sospensione feriale ordinaria dei termini**.

L'**articolo 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 3** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Presupposti di necessità e urgenza

Il provvedimento è riconducibile, sulla base del preambolo, alla straordinaria necessità e urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali presso il tribunale di Bolzano e la

procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito del crollo di una parte dell'immobile verificatosi il 16 luglio 2026.

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento in esame risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è interamente riconducibile alla materia "**giurisdizione e norme processuali**", attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Rispetto degli altri principi costituzionali

La misura della sospensione dei processi - oggetto del decreto-legge in esame - ha come esplicita finalità quella di sospendere, temporaneamente, l'ordinario esercizio della funzione giurisdizionale. Essa incide quindi sui principi costituzionali espressi negli articoli 24 (diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e diritto di difesa), 111 (principi generali relativi alla funzione giurisdizionale e ragionevole durata del processo) e 112 (obbligo dell'esercizio dell'azione penale) della Costituzione. Per quanto attiene alla sospensione del corso della prescrizione rileva altresì l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione (principio di legalità e di irretroattività in materia penale).

Il legislatore ha periodicamente introdotto ipotesi di **sospensione di processi, di procedimenti e di termini processuali**. In particolare, si possono ricordare:

- decreto-legge n. 39 del 2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), con particolare riguardo all'articolo 5;
- decreto-legge n. 74 del 2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), con particolare riguardo all'articolo 6;
- decreto-legge n. 189 del 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), con particolare riguardo all'articolo 49;
- decreto-legge n. 73 del 2018 (Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale);
- decreto-legge n. 18 del 2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con particolare riferimento all'articolo 83;
- decreto-legge n. 186 del 2022 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022), con particolare riguardo all'articolo 2;
- decreto-legge n. 61 del 2023 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi), in particolare articoli 2, 3 e 4.

La Corte costituzionale, chiamata a giudicare della legittimità delle disposizioni relative alla sospensione dei termini procedurali civili e penali, contenute nel decreto-legge n. 914 del 1966, ha precisato, con la sentenza n. 47 del 1969, che la sospensione dei termini processuali, collegata a circostanze naturali straordinarie, e prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale, non incide sul diritto di difesa dei cittadini, sull'obbligo di iniziativa dell'azione penale da parte del P.M., e in genere sull'esercizio della attività giurisdizionale: inoltre, la eccezionale normativa (di carattere generale, perché riguarda la totalità dei cittadini della zona colpita), appare chiaramente ispirata da ragioni di solidarietà sociale, e non crea alcuna discriminazione suscettibile di infrangere il principio di eguaglianza.

Con specifico riguardo alla **sospensione del corso della prescrizione**, il decreto-legge in esame, all'articolo 1, comma 5, dispone che, nei procedimenti penali le cui udienze fissate nel periodo 16 luglio-30 settembre 2026 sono state sospese, resti sospeso, per il medesimo periodo, anche il corso della prescrizione, nonché i termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure coercitive e interdittive diverse dalla custodia cautelare. Rispetto a tale disposizione, assume rilievo l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

La sospensione della prescrizione si sostanzia nel temporaneo arresto del normale svolgimento del suo corso ed è espressamente disciplinata dall'articolo 159 del codice penale, il quale, al primo comma, ne

prevede l'operatività in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale, ovvero dei termini di custodia cautelare, sia imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi: autorizzazione a procedere; deferimento di questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; pronuncia di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato; rogatorie all'estero. Tale casistica è volta a soddisfare esigenze proprie del processo, assicurandone il regolare svolgimento e il regolare esito, anche a costo di una temporanea compressione dei diritti coinvolti. Ciò non significa, tuttavia, che quello delle sospensioni sia un sistema chiuso: il legislatore può stabilire ulteriori ipotesi di sospensione finalizzate a soddisfare esigenze extraprocessuali eterogenee rispetto a quelle proprie del processo, purché ne identifichi i presupposti e le finalità perseguite.

Inevitabilmente, la sospensione del termine di prescrizione produce effetti sfavorevoli all'imputato, allungando, di fatto, i termini di prescrizione vigenti al momento della commissione del reato. La Corte costituzionale ha precisato che "non può assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di "aspettativa" dell'imputato al maturarsi della prescrizione" (ordinanza n. 452 del 1999); resta fermo, tuttavia, che l'istituto della prescrizione riveste natura sostanziale, per costante giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999), ed è pertanto sottoposto al principio di legalità di cui all'articolo 25 secondo comma, della Costituzione, il cui corollario è il divieto di retroattività della norma meno favorevole.

Con la sentenza n. 115 del 2018 la Corte ha ulteriormente ribadito che l'istituto della prescrizione "incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena", e che pertanto, nel nostro ordinamento giuridico, esso "rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione con formula di particolare ampiezza". Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di legalità penale "include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità" (ordinanza n. 24 del 2017); in relazione al principio di legalità espresso dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, la Corte ha inoltre precisato che, nell'ordinamento giuridico nazionale, il regime legale della prescrizione deve essere "analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto" (ordinanza n. 24 del 2017).

Da ultimo, con la sentenza n. 278 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 - disposizione che, analogamente all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge in esame, prevedeva la sospensione dei procedimenti e dei processi penali, nonché del decorso del termine di prescrizione -, sollevate in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. In quell'occasione la Corte, oltre a ribadire nuovamente la natura sostanziale della prescrizione in materia penale, tale da rientrare nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, ha altresì statuito che la norma censurata, la quale dispone la sospensione del termine di prescrizione del reato, rientra nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'articolo 159 del codice penale, e che, essendo quest'ultima norma anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a *quibus*, non si pone in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Ad avviso della Corte, dunque, l'effetto sospensivo deve essere ricondotto esclusivamente all'articolo 159 del codice penale - quale conseguenza della sospensione dei procedimenti disposta per legge - norma anteriore alla commissione del reato e, perciò, conforme all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Cost300	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✉ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✉ CD_giustizia